

*Allegato Det. G. e. s.
n. 76 del 18-6-1952*



**COMUNE DI LEVERANO
PROVINCIA DI LECCE**

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE**

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1

Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della polizia municipale nonchè dagli ufficiali e agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

Art. 6

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 8

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 9

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 10

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO III

CASE COLONICHE

Art. 11

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 12

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 13

Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

Art. 14

Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 15

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 16

Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Art. 17
Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 18
Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 19
Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

CAPO IV
FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 20

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 21

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 22

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro. In ogni caso devono comunque essere rispettate le norme previste dal Codice Civile.

Art. 23

Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 24

Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Art. 25
Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Art. 26
Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 27
Canali ed altre opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

CAPO V
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 28

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 29

Divieto della vendita di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 30

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze velenifere possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «terreno avvelenato» o simile.

CAPO VI MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 31 Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 32 Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 33 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.

Art. 34 Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO VII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 35
Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

Art. 36
Accensione di fuochi

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

CAPO VIII SANZIONI

Art. 37

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 51,65, ad un massimo di € 516,46 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 38

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 39

Omissa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. euro 103,29 ad un massimo di L. euro 1032,91 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 40

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere la sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 41

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

SOMMARIO

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

| | |
|---|--------|
| 1 Limiti del regolamento | Pag. 2 |
| 2 Oggetto del servizio di polizia rurale | " 2 |
| 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale | " 2 |
| 4 Ordinanze del Sindaco | " 2 |

CAPO II PASCOLO - CACCIA - PESCA

| | |
|---|-----|
| 5 Pascolo degli animali | " 4 |
| 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati | " 4 |
| 7 Sanzioni per pascolo abusivo | " 4 |
| 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie | " 4 |
| 9 Pascolo in ore notturne | " 4 |
| 10 Esercizio di caccia e pesca | " 4 |

CAPO III CASE COLONICHE

| | |
|---|-----|
| 11 Costruzione di case coloniche | " 6 |
| 12 Igiene delle case coloniche | " 6 |
| 13 Prevenzioni antincendio | " 6 |
| 14 Depositi di esplosivi e infiammabili | " 6 |
| 15 Incameramento delle acque piovane | " 6 |
| 16 Latrine | " 6 |
| 17 Stalle | " 8 |
| 18 Concimaie | " 8 |
| 19 Cani a guardia di edifici rurali | " 8 |

CAPO IV FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

| | |
|--|------|
| Art. 20 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque | " 10 |
| Art. 21 Spurgo di fossi e canali | " 10 |
| Art. 22 Distanze per fossi, canali ed alberi | " 10 |
| Art. 23 Abbeveratoi per animali | " 10 |
| Art. 24 Recisioni di rami protesi e radici | " 10 |
| Art. 25 Aratura dei terreni | " 12 |
| Art. 26 Spigolature | " 12 |
| Art. 27 Canali ed altre opere consortili | " 12 |

CAPO V MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

| | |
|--|------|
| Art. 28 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria | " 14 |
| Art. 29 Divieto della vendita di piante e sementi | " 14 |
| Art. 30 Cartelli per esche avvelenate | " 14 |

CAPO VI MALATTIE DEL BESTIAME

| | |
|---|------|
| Art. 31 Obbligo di denuncia | " 16 |
| Art. 32 Isolamento per malattie contagiose | " 16 |
| Art. 33 Seppellimento di animali morti per malattie infettive | " 16 |
| Art. 34 Igiene degli animali nelle stalle | " 16 |

CAPO VII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

| | |
|---|--------|
| Art. 35 Culture agrarie - Limitazioni | Pag.18 |
| Art. 36 Accensione di fuochi | " 18 |

CAPO VIII
SANZIONI

| | |
|---|------|
| Art. 37 Accertamento delle violazioni e sanzioni | " 20 |
| Art. 38 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio | " 20 |
| Art. 39 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco | " 20 |
| Art. 40 Sequestro e custodia di cose | " 20 |
| Art. 41 Sospensione dell'autorizzazione o della concessione | " 20 |

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

| | |
|---|------|
| Art. 42 Entrata in vigore del regolamento | " 22 |
|---|------|